



MUNICIPIO DI LAMONE
6814 LAMONE

6814 Lamone, 28 aprile 2025

**MESSAGGIO MUNICIPALE N. 14/2025 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO
GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LAMONE**

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione, per esame ed approvazione, il progetto per il nuovo Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio, che va a sostituire il Regolamento precedente.

Premessa

Il Regolamento in vigore è stato approvato dal Consiglio comunale in data 11 novembre 2010 e ratificato dal Consiglio di Stato il 16 dicembre 2010.

Il medesimo necessita quindi di un aggiornamento alle disposizioni attuali, considerando l'entrata in vigore della nuova Legge sulla Protezione dei dati personali (LPDP).

La scelta del Municipio di dotarsi di un Regolamento aggiornato che permetta la posa di sistemi di videosorveglianza è derivata dal costante aumento di atti di vandalismo e rumori molesti in varie zone del Paese.

L'obiettivo del sistema di videosorveglianza è quello di fungere da deterrente e, in caso di atti illeciti, come supporto alla polizia per l'esecuzione dei suoi incarichi.

Contenuti Regolamento

L'art. 1 – Campo di applicazione, illustra il campo di applicazione del Regolamento e fa capo alla Legge sulla Protezione dei dati personali per tutto quello che non vi è inserito.

L'art. 2 – Definizioni del nuovo Regolamento, permette di fornire una descrizione chiara degli scopi della videosorveglianza dividendo le tre tipologie in dissuasiva, osservativa e invasiva. La dissuasiva ha lo scopo di prevenire eventuali atti di vandalismo o turbamenti della quiete pubblica attraverso la posa ben riconoscibile di apparecchi e cartelli, questa tipologia comporta una registrazione costante delle immagini; tenuto conto della privacy e di tutte le disposizioni in merito.

La videosorveglianza osservativa ha invece lo scopo di garantire la sicurezza del traffico e il suo eventuale ripristino in caso di disturbi, disfunzioni o pericoli; questo sistema di videosorveglianza presuppone la registrazione di immagini solamente in caso di necessità.

La videosorveglianza invasiva serve per la verifica degli accessi a beni amministrativi o strutture pubbliche; questo sistema di videosorveglianza è in tempo reale.

L'art. 3 – Scopo della videosorveglianza, illustra le ragioni che hanno spinto il Municipio a scegliere di adottare il suddetto Regolamento.

L'art. 4 – Principi, illustra le modalità attraverso le quali il Municipio avvisa la popolazione della presenza di sistemi di videosorveglianza, l'utilizzo e la modalità di eventuale conservazione delle videoregistrazioni e la procedura di installazione di nuovi sistemi.

L'art. 5 – Trasmissione di dati a terzi, disciplina le modalità con cui il Municipio può condividere le immagini acquisite.

L'art. 6 – Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini regola la conservazione delle videoregistrazioni.

L'art. 7 – Organo responsabile, stabilisce il Municipio quale organo responsabile della videosorveglianza e ne definisce i compiti.

L'art. 8 – Approvazione e entrata in vigore, fornisce le informazioni all'approvazione e all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per le ragioni e motivazioni qui indicate, restando a vostra disposizione qualora vi occorressero altre informazioni, v'invitiamo a voler

RISOLVERE:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lamone.
2. Il Regolamento entra in vigore dopo la ratifica della Sezione Enti Locali.
3. È abrogato il Regolamento inerente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lamone del 11 ottobre 2010 e ogni altra disposizione in contrasto con le nuove normative.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Daniele Franzoni		Il Segretario: Mario Cremona
---------------------------------	--	---------------------------------

Va alla Commissione delle petizioni
Approvato dal Municipio con ris. mun. n. 1299 del 28.4.2025.



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI LAMONE *(del 28 aprile 2025)*

Il Consiglio comunale di Lamone

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

risolve:

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Lamone eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c. Videosorveglianza invasiva

¹Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:

- a) L'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
- b) la logistica.

²La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.



Art. 4 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 5 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 100 ore.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 7 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 8 Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

²Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.